

Il commercialista telematico

LA DETRAZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

a cura Federico Gavioli

Dal **1° Settembre 2008** è **detraibile** l'**Iva** relativa alle **prestazioni alberghiere e di ristorazione** inerenti allo svolgimento della propria attività di impresa e professionale.

(D.l. n. 112/2008, conv. con modif. in L. n. 133/2008, art. 83, commi da 26 a 28)

Nuovi cambiamenti, dunque, sono già operativi dal 1° Settembre 2008 per la detrazione dell'Iva inerente le spese alberghiere e di ristorazione. Dopo, infatti, le modifiche introdotte dal comma 304 dell'articolo unico della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) con cui era stata esclusa la completa indetraibilità dell'Iva su tali tipologie di spese se inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, arrivano nuove ed importanti regole.

In particolare, la normativa in materia, prima e dopo gli interventi del legislatore possono essere riassunte nello schema di seguito indicato.

FINO AL 31/08/2008

Non è detraibile l'Iva per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

- ⌘ L'Iva è detraibile totalmente se tali prestazioni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa

ECCEZIONI

- ⌘ E' detraibile l'Iva (50% nel 2007 e 100% nel 2008) se tali prestazioni sono state erogate durante la partecipazione a convegni, congressi e simili

PRESTAZIONI
ALBERGHIERE E
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

DAL 01/09/2008

E' detraibile l'Iva per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande **se tali servizi risultano inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto.**

Il commercialista telematico

Venuta meno, quindi, la limitazione oggettiva, l'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, sulla base dei principi generali dettati dall'art. 19 del D.p.r. n. 633/1972, e cioè nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto.

NOTA BENE

Se l'importo delle fatture relative alle prestazioni in commento non è superiore ad € 154,94, nel registro degli acquisti è consentita la registrazione di un documento riepilogativo in luogo delle singole fatture.

(C.m. n. 53/E del 05/09/2008, art. 6 D.p.r. n. 633/1972)

Le novità operanti dal 1° Settembre 2008 sono importanti per tutte le tipologie di contribuenti.

Le novità interesseranno, inoltre, con decorrenza 1° Gennaio 2009 anche le imposte sui redditi, con eccezione delle spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e collaboratori. In questa ipotesi, infatti, rimangono salve le precedenti disposizioni. Dal 1° Gennaio 2009, pertanto, varrà quanto segue:

- ⌘ **Lavoro autonomo** - Le spese riferite alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute per l'esercizio dell'attività professionale saranno deducibili nella misura del 75% e, comunque, per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell'anno.

Esempio - Anno 2008 Professionista

Fatturato	15.000,00
Alberghi/Ristoranti	600,00
75% di 600,00	= 450,00
2% di 15.000,00	= 300,00
Max deducibile	= 300,0

Il commercialista telematico

L'Agenzia delle Entrate nella C.m. n. 53/2008 ha sottolineato che “[...] la limitazione del 75% [...] debba trovare applicazione generale, a prescindere dalla finalità per cui la spesa venga sostenuta [...]”. Nel caso in cui, però, il costo sostenuto si qualifichi come spesa di rappresentanza, dovrà essere rispettato l'ulteriore parametro dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta di riferimento.

Nella C.m. n. 53/E del 05/09/2008 viene, altresì, indicato che nella misura del 75% sarà deducibile il 50% delle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili.

Le novità, invece, non interessano le spese di vitto ed alloggio sostenute dal committente per conto del professionista (interamente deducibili).

- ⊗ **Reddito di impresa** – Tetto del 75% anche alla deducibilità dei costi per le prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sostenute per l'esercizio dell'attività. Tale limitazione concerne anche le spese di rappresentanza sempre che esse abbiano i requisiti stabiliti nel decreto di prossima emanazione da parte del Ministro dell'Economia per essere qualificabili come tali.



: secondo quanto affermato dalla citata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 5 settembre 2008, la detrazione iva per le spese relative a pranzi e cene sostenute da imprese e, quindi, anche da agenti di commercio e da professionisti, compete solo se i costi si riferiscono a “colazioni di lavoro” ovvero a spese di pubblicità e propaganda. Per converso la detrazione non compete se i costi configurano spese di rappresentanza poiché è rimasta invariata la disposizione contenuta all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), del DPR 633/1972. Sarà quindi necessario individuare quali siano le vere e proprie colazioni di lavoro per le quali esiste una inerenza con i ricavi soggetti a iva, nonché distinguere i costi sostenuti per pranzi o cene in cui si propaga un prodotto o si promuove un bene che viene commercializzato.

Il commercialista telematico

L'iva relativa a tali costi è detraibile mentre se le spese rientrano tra quelle di rappresentanza rimane indetraibile.

A questo proposito il problema si pone per le spese di vitto ed alloggio sostenute nei vari spostamenti quotidiani. Dal 2009, infatti, dal tenore della norma la loro deducibilità sarà ridotta al 75%, mentre fino ad oggi era totale.

<u>Spese di rappresentanza</u>	<u>Spese di pubblicità</u>
Sono quelle spese che si sostengono per offrire una immagine positiva dell'azienda e della propria attività, nonché per promuovere l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio	Sono spese dirette a reclamizzare un determinato prodotto e il loro fine è quello di incrementare direttamente o indirettamente le vendite

Federico Gavioli

22 Settembre 2008